

COMUNE DI ZAMBANA
Provincia di Trento

STATUTO COMUNALE
(L.R. 04 gennaio 1993 n°1 art. 3)



TITOLI FONDAMENTALI

Titolo I	Preambolo storico-geografico
Titolo II	Principi fondamentali ispiratori dello Statuto. Finalità. Obiettivi
Titolo III	Partecipazione popolare, comitati locali, forme referendarie, difensore civico
Titolo IV	Organi istituzionali
Titolo V	Elezioni, nomine e designazioni
Titolo VI	Garanzie
Titolo VII	Ordinamento ed organizzazione degli Uffici
Titolo VIII	Attività
Titolo IX	Contabilità e Finanza
Titolo X	I Servizi pubblici
Titolo XI	Disposizioni transitorie e finali

TITOLO I PREAMBOLO STORICO GEOGRAFICO

ART. 1 - CENNO STORICO

Nei pressi del vecchio abitato, ai piedi del Fausior, proprio di fronte alle campagne del Vato, venne alla luce nel 1968 il "Riparo di Vatte". In occasione di uno sbancamento a scopo industriale fu rinvenuta una notevole quantità di frammenti di selce e pertanto nella zona si concentrarono gli studi: fu indetta una campagna di scavo da parte del Museo Tridentino di Scienze Naturali in collaborazione con l'Università di Ferrara. Dagli scavi emersero le più antiche testimonianze della preistoria dell'arco alpino, una presenza umana che risale nel tempo fino a 8000 anni fa, cioè al Mesolitico.

Gli sforzi dei ricercatori furono coronati l'8 giugno 1968 dal rinvenimento, alla profondità di circa tre metri, di una sepoltura. I resti scheletrici furono trasportati ed esaminati a Roma, in seguito vennero restaurati e ricomposti; attualmente sono custoditi presso il Museo Tridentino di Scienze Naturali. È lecito pensare che il Riparo di Zambana, frequentato in epoche diverse e da genti diverse, fosse più ampio di quello rinvenuto. Tale ritrovamento comunque toglie ogni dubbio sul fatto che la zona, in posizione favorevole e con difese naturali - da un lato le pareti rocciose e dall'altro il fiume Adige che lambiva quasi la montagna - fosse frequentata, ma non ancora abitata in modo stabile dall'uomo preistorico.

Il ritrovamento, in località denominata "Isolotti", di frammenti d'ossa di animali, resti di oggetti microlitici, rottami di stoviglie ed oggetti vari appartenenti ad un deposito mortuario, accertano l'esistenza di resti di un insediamento retico (1.000 a.C.) e di una necropoli della prima e della seconda età del ferro.

Il ritrovamento di oggetti e monete romane rinvenute nella parte alta del paese fanno pensare che questa sia stata più volte ricostruita. Sono però gli atti pergamenacei dei primi secoli del nostro millennio quelli che più degli altri ritrovamenti possono testimoniare la nascita di una comunità organizzata e regolata da norme interne proprie, comunità che, come risulta dalla Carta di Regola del 1590, formava inizialmente un unico nucleo con quella di Fai. L'abitato, posto sul conoide detritico del rio Valmanara, al riparo da paludi e fossi di cui era molto ricca la zona (l'etimologia del nome "Zambana" sembra sia appunto legata a queste presenze) e all'imbocco della Val Manara, un tempo via di collegamento fra la Valle dell'Adige e l'Anania meridionale, ebbe molto a soffrire sia per le paludi che lo circondavano sia per le alluvioni del torrente Manara. Liberato dalla presenza paludosa dopo la regolarizzazione del corso del torrente Noce, nella seconda metà del secolo scorso, il vecchio abitato venne investito e semidistrutto dalla grande frana caduta nel 1955.

Il 19 aprile 1956 il paese viene dichiarato inabitabile. Nello stesso periodo le autorità dello Stato, della Regione e della Provincia, insieme all'amministrazione comunale, elaborarono un piano per la ricostruzione del paese in altra zona e cercano le possibili fonti di finanziamento.

Dopo incontri, programmi e studi, si decide il futuro di Zambana: per decreto del Capo dello Stato il paese poteva essere ricostruito in località Aicheri, nel territorio catastale di Lavis. Le decisioni delle autorità avevano efficacia però solo se accettate dai censiti dei comuni interessati e per questo il 9 marzo 1958 gli abitanti di Zambana, Lavis e Nave S. Rocco furono chiamati alle urne. L'esito fu affermativo e si aprì una pagina nuova nella storia di Zambana. Un collegamento con il territorio originario fu mantenuto mediante una striscia che attraversa l'Adige ed il Noce.

Negli anni '80 si vissero momenti drammatici per il futuro di Zambana Vecchia, anche perché in pochi mesi la posizione della Provincia oscillò più volte tra la volontà di eliminare completamente l'abitato e quella di cercare, anche in base alle nuove conoscenze tecniche e scientifiche, una soluzione che consentisse di porre in sicurezza la zona in cui sorgeva l'originario centro abitato. La Giunta Provinciale prese la decisione di approntare i lavori di messa in sicurezza del territorio. Dopo quegli interventi di difesa attiva e passiva, fu possibile avviare ufficialmente una nuova fase di recupero dell'area.

È significativo segnalare a questo punto che il comune di Zambana si divide in due aree catastali: Zambana 1, che comprende l'area di Zambana Nuova, Zambana Vecchia e la parete occidentale della Paganella, e Zambana 2 che dal vertice della Paganella discende verso Andalo fino al Pian del Dosson e verso Fai della Paganella fino al Santel. La configurazione del catasto di Zambana può essere considerata un'efficace sintesi della storia del paese. Gran parte del territorio del Comune si dispiega infatti sulla Paganella, anche sul versante occidentale, a testimonianza dell'importante e plurisecolare legame storico del paese con la montagna. Il territorio di pianura è assai limitato rispetto al resto ed è costituito dalle aree di Zambana Vecchia e Zambana Nuova, un territorio che è solcato dal corso del fiume Adige e del torrente Noce, a ridosso del cuore idrico del Trentino. È indubbio che per gli abitanti di Zambana Nuova il rapporto con il loro territorio è stato stravolto dagli eventi correlati alla frana, e anche a causa dello spostamento del nucleo abitativo si sono intensificate nel tempo le relazioni con Lavis e con l'area urbana sviluppatasi a nord di Trento. Il paese di Zambana nei secoli ha sempre avuto maggiori rapporti soprattutto con le comunità dell'Altipiano della Paganella, in particolare con Fai, con le realtà della piana Rotaliana, in particolare con Nave S.Rocco e Mezzolombardo, e con la bassa val di Non. Importanti sono state anche le relazioni con Trento, tramite la strada della Vela, e con Terlago, sempre per via del confine dei territori in Paganella.

Una voce importante nella vita e nell'economia di Zambana Vecchia era sicuramente l'agricoltura. Al secolo scorso risale l'inizio della tradizionale coltura dell'asparago per cui il paese è noto. La zona si è sempre dimostrata adatta anche alla coltivazione di mele e vigneti (oggi sono circa 70 gli ettari coltivati a vigneto DOC). Negli ultimi anni si è fatta strada una coltivazione caratterizzata da piccoli lotti e realizzata come attività secondaria. In un'ottica di difesa della propria caratterizzazione identitaria diventa molto importante valorizzare anche il territorio agricolo esistente, con particolare attenzione alla coltivazione degli asparagi e a tutte le attività di commercializzazione e promozione connesse.

ART. 2 - TERRITORIO E SEDE COMUNALE

1. La circoscrizione del Comune è costituita dal territorio storicamente riconosciuto dalla comunità nelle due aree catastali site la prima sul fondovalle, distinta tra i due agglomerati posti l'uno sulla sinistra orografica del fiume Adige e l'altro ai piedi della Valmanara, la seconda sul versante Ovest del monte Paganella, fino alla sua sommità.

2. Il territorio comunale si estende per complessivi 1.167 ettari e confina con i Comuni di Andalo, Fai della Paganella, Lavis, Mezzolombardo, Nave San Rocco, Terlago.

3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nella piazza centrale dell'abitato, dedicata ai Santi Filippo e Giacomo, patroni della chiesa sita nel vecchio paese.

4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede con le stesse modalità procedurali.

5. La modifica della denominazione o della sede comunale può essere disposta dal consiglio comunale previa consultazione popolare.

ART. 3 - ALBO PRETORIO

1. Il consiglio comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio", per la pubblicazione degli atti e avvisi previsti dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

3. Il segretario cura l'affissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

ART. 4 - STEMMMA E GONFALONE

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di ZAMBANA e con lo stemma concesso con Decreto del Presidente della Repubblica di data 18 giugno 1952.

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, il gonfalone comunale può essere esibito nella foggia autorizzata con il D.P.R. citato nel precedente comma 1, che recita testualmente: "Il gonfalone ha forma di drappo di colore azzurro riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma con l'iscrizione centrata in argento: COMUNE DI ZAMBANA. Le parti di metallo e i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto azzurro con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento."

3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.

4. Nello stemma del Comune è raffigurato il vetusto torrione che anticamente sovrastava il paese, e che fu eretto per volontà di feudatari quale sede di armati preposti alla sicurezza delle strade.

TITOLO II
PRINCIPI FONDAMENTALI ISPIRATORI
DELLO STATUTO. FINALITÀ. OBIETTIVI.

ART. 5 - PRINCIPI

1. Il Comune di Zambana, riconosciuto dall'ordinamento generale della Repubblica, è l'Ente autonomo rappresentativo della comunità, esercita tutte le funzioni non attribuite espressamente dall'ordinamento ad altri Enti, disciplina la propria organizzazione secondo principi ed indirizzi fissati dalle leggi nazionali, regionali e provinciali e dallo Statuto redatto nel rispetto delle precedenti fonti.

2. Il Comune si ispira ai principi della Costituzione della Repubblica, orientando la propria azione alla tutela dei diritti inviolabili della persona e alla solidarietà.

3. Rende effettiva la partecipazione all'azione politica e amministrativa garantendo e valorizzando il diritto dei cittadini, delle formazioni sociali, delle Associazioni portatrici di interessi diffusi, di concorrere allo svolgimento e al controllo delle attività.

4. Promuove la tutela della vita umana, della persona e della famiglia nella comunità assicurando sostegno ai genitori nell'impegno di cura e di educazione dei figli con adeguati servizi sociali e formativi.

5. Promuove la solidarietà nella comunità locale ponendo particolare attenzione alle fasce di popolazione più svantaggiate anche attraverso condizioni speciali per l'uso dei servizi. Ricerca soluzioni al bisogno abitativo.

6. Opera altresì per favorire i rapporti e la collaborazione delle istituzioni comunali e della cittadinanza con le realtà territoriali vicine e con quelle che, storicamente, economicamente e/o socialmente, hanno ed hanno avuto significative relazioni con la Comunità di Zambana.

7. Afferma e promuove la propria apertura verso coloro che non appartengono alla comunità di Zambana nel solco della tradizione di accoglienza e di mediazione culturale e sociale che ha caratterizzato le proprie origini. Favorisce iniziative di contatti con comunità esterne per uno scambio culturale e sociale.

8. Promuove l'effettivo esercizio del diritto alla salute e alla sicurezza sociale dei cittadini.

9. Opera per la salvaguardia dell'ambiente ambiente, promuove l'equilibrato assetto del territorio ecologicamente sostenibile e opera per la coesistenza delle diverse specie viventi nel più ampio rispetto dei principi ecologici tesi ad evitare l'irrazionale uso delle risorse.

10. Tutela il lavoro. Promuove attività economiche per lo sviluppo sociale della comunità, in accordo con le diverse espressioni delle categorie professionali.

11. Si impegna nella valorizzazione prodotti tipici locali anche attraverso il costante stimolo nel recupero e mantenimento delle produzioni tradizionali e dei prodotti agro-alimentari e, in particolare, dell'Asparago bianco di Zambana.

12. Sostiene e valorizza il volontariato e le libere associazioni. Favorisce la funzione sociale della cooperazione come valore di promozione e di solidarietà sociale.

13. Opera per favorire la parità giuridica, sociale ed economica della donna, assicurando concretamente il principio delle pari opportunità e superando ogni forma di discriminazione.

14. Valorizza il ruolo e l'esperienza degli anziani, sostiene, promuove ed incentiva iniziative al fine per garantire la loro presenza attiva nel tessuto sociale.

15. Valorizza il patrimonio storico e artistico e le attività culturali, formative e di ricerca, con particolare attenzione per le tradizioni storiche e consuetudini locali, con l'intento di incentivare una sempre più adeguata partecipazione.

16. Organizza i propri servizi ed i propri uffici in modo da garantire la più ampia fruizione, nonché l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

TITOLO III
PARTECIPAZIONE POPOLARE, COMITATI LOCALI,
FORME REFERENDARIE, DIFENSORE CIVICO.

ART. 6 - PARTECIPAZIONE

1. Il Comune promuove e garantisce la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. Il Comune riconosce e valorizza le autonome forme associative, le organizzazioni di volontariato e cooperativistiche, anche con la messa a disposizione dei beni e servizi o con altre forme di sostegno reale. A questo fine il Comune istituisce un apposito Albo, con modalità e requisiti stabiliti dal Regolamento della partecipazione. Le forme associative iscritte all'Albo, nonché altri soggetti rappresentativi delle categorie sociali ed economiche e/o frazionali e di quartiere possono presentare istanze, petizioni e proposte con le modalità previste dallo Statuto e/o dal Regolamento della partecipazione.

3. Il Comune promuove la partecipazione popolare nei modi previsti da questo Statuto, per consentire alla popolazione residente sul territorio comunale di partecipare, con diverse modalità, alla formazione delle scelte del Comune.

3. L'Amministrazione può prevedere, su particolari problemi, forme di consultazione per acquisire il parere della comunità locale, di specifici settori della popolazione e di soggetti economici.

4. Con le forme previste dal Regolamento i rappresentanti delle Associazioni ed Enti partecipano all'attività delle Commissioni istituite su problematiche di loro interesse.

5. Tutti i cittadini residenti e non hanno diritto di presentare, nelle forme stabilite con Regolamento, al Consiglio comunale o alla Giunta, nelle materie di rispettiva competenza, istanze, petizioni o proposte dirette a promuovere interventi per la tutela di interessi collettivi. Le modalità di presentazione sono indicate dal Regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità.

ART. 7 - STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE

1. Al fine di promuovere e garantire la partecipazione democratica dei cittadini e di valorizzare le autonome forme associative e cooperative, il Comune prevede e disciplina: assemblee pubbliche finalizzate, notiziario comunale, Albo delle associazioni, comitati e incontri con la popolazione promossi dal Sindaco.

ART. 8 - RICHIESTE DI INFORMAZIONI, PETIZIONI E PROPOSTE

1. Per promuovere la tutela di interessi individuali e collettivi, i cittadini residenti in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali possono rivolgere al Comune richieste di informazioni, petizioni e proposte.

2. Ai fini di questo Statuto si intende per:

- a) richiesta di informazioni: la richiesta scritta di spiegazioni circa specifici problemi o aspetti dell'attività del Comune, presentata da parte di soggetti di cui al comma 1;
- b) petizione: la richiesta scritta presentata da almeno da almeno cento soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, o da almeno tre Associazioni iscritte all'Albo rappresentative di cento iscritti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, diretta a porre all'attenzione del Consiglio Comunale una questione di interesse collettivo;
- c) proposta: la richiesta scritta presentata da almeno cento soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, o da almeno tre Associazioni iscritte all'Albo rappresentative di cento iscritti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, per l'adozione di un atto del Consiglio comunale o della Giunta a contenuto determinato di interesse collettivo.

3. Le richieste di informazioni sono inviate al Comune e impegnano gli organi cui sono indirizzate a dare risposta scritta e motivata entro trenta giorni dalla data di presentazione.

4. Le petizioni sono inviate al Sindaco. Il Sindaco iscrive all'ordine del giorno del Consiglio comunale la questione oggetto della petizione, informandone il primo firmatario.

5. Le proposte presentate al Comune sono redatte nella forma dell'atto di cui richiede l'adozione e sono accompagnate da una relazione illustrativa. Gli uffici comunali collaborano con i proponenti fornendo ogni informazione utile. Le proposte sono sottoposte ai soggetti competenti all'espressione dei pareri richiesti dall'ordinamento e qualora non adottate è data comunicazione motivata al proponente.

ART. 9 - CONSULTAZIONE POPOLARE

1. Il Comune favorisce la consultazione della popolazione presente sul proprio territorio, sentendo anche gruppi informali di persone rispetto a specifici temi di interesse collettivo. La consultazione è improntata a criteri di semplicità, celerità e libertà di forme. La consultazione impegna il Comune a valutare le indicazioni espresse.

2. La consultazione può essere indetta dal Consiglio comunale su

proposta della Giunta, o di un quarto dei Consiglieri o di almeno cinquanta cittadini residenti in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali.

3. Nell'atto di indizione sono individuati la data e l'oggetto della consultazione, i soggetti interessati e le modalità di svolgimento ritenute più idonee, indicando inoltre i richiedenti.

4. Sono sperimentate forme di consultazione che si avvalgono della tecnologia telematica.

ART. 10 - CONSULTE, COMITATI E CONFERENZE

1. Il Consiglio comunale può costituire apposite Consulte permanenti per indirizzare la propria attività in relazione a particolari settori di attività o a particolari categorie di popolazione.

2. Il Comune riconosce, quali propri interlocutori istituzionali, i Comitati autonomamente istituiti secondo le disposizioni dettate dal regolamento ed aventi tra i propri fini:

- a) la promozione del ruolo della donna nell'ambito del territorio del Comune per realizzare le pari opportunità tra i generi;
- b) la promozione del ruolo dell'anziano nell'ambito del territorio del Comune, per garantirne gli interessi e tutelarne gli specifici bisogni;
- c) la promozione del più ampio confronto fra i giovani.

3. Il Sindaco può invitare i cittadini e le associazioni locali a partecipare a una conferenza orientativa nella quale è illustrato lo stato di attuazione del programma amministrativo e l'adeguatezza dei servizi.

ART. 11 - REFERENDUM - NORME GENERALI

1. Il Comune riconosce il referendum propositivo quale strumento di diretta partecipazione popolare alle scelte politico-amministrative del Comune, finalizzato ad orientare il Consiglio comunale o la Giunta, in relazione a tematiche di particolare rilevanza.

2. Il referendum può essere richiesto, attraverso un Comitato promotore, da almeno il 10 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del Consiglio comunale.

3. Nella richiesta i quesiti sottoposti a referendum devono essere formulati in maniera chiara per consentire la più ampia comprensione ed escludere qualsiasi dubbio e in modo tale che a questi si possa rispondere con un "sì" o con un "no".

4. Possono partecipare al referendum i cittadini residenti nel Comune che siano in possesso dei requisiti per l'esercizio del diritto elettorale attivo alle elezioni comunali.

5. Le proposte soggette a referendum si intendono approvate se è raggiunta la maggioranza dei voti favorevoli validamente espressi, a condizione che abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto.

6. L'esito della consultazione referendaria vincola esclusivamente l'Amministrazione in carica che, entro un mese dalla proclamazione dei risultati, iscrive all'ordine del giorno l'oggetto del referendum.

ART. 12 - ESCLUSIONI

1. Il referendum non può essere indetto nei sei mesi precedenti alla scadenza del mandato amministrativo né può svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto.

2. Non è consentita la presentazione di più di tre quesiti per ogni procedura referendaria.

3. Il referendum può riguardare solo questioni o provvedimenti di interesse generale e non è ammesso se riferito:

- a) a materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria nel mandato amministrativo in corso;
- b) al sistema contabile e tributario e tariffario del Comune;
- c) agli atti relativi ad elezioni, nomine, designazioni;
- d) al personale del Comune;
- e) allo Statuto comunale ed al regolamento interno del Consiglio comunale;
- f) alle materie nelle quali il Comune condivide la competenza con altri Enti;
- g) ai piani territoriali e urbanistici, i piani per la loro attuazione e le relative variazioni.

ART. 13 - NORME PROCEDURALI

1. Entro trenta giorni dal deposito della proposta di referendum, il Consiglio Comunale, a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, nomina il Comitato dei Garanti, composto da tre esperti di cui due in discipline giuridiche e uno in discipline economico finanziarie, ad uno dei quali sono attribuite le funzioni di Presidente.

2. Il Comitato dei Garanti valuta l'ammissibilità dei quesiti referendari, assumendo tutte le decisioni necessarie per consentire l'espressione della volontà popolare.

3. Se il referendum è ammesso, non possono essere assunte deliberazioni sulle specifiche questioni oggetto del referendum fino all'espletamento della consultazione, ad esclusione dei casi ritenuti urgenti dal Comitato dei Garanti.

4. Dopo la verifica di ammissibilità di cui al comma 2, il Comitato

promotore procede alla raccolta delle sottoscrizioni necessarie, da effettuarsi entro i successivi due mesi.

5. Il Sindaco, qualora ne ricorrano i presupposti, indice il referendum, da tenersi entro i successivi due mesi.

TITOLO IV ORGANI ISTITUZIONALI

CAPO I - CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 14 - ATTRIBUZIONI

1. Il Consiglio comunale rappresenta la Comunità locale, ne individua e ne interpreta gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo del Comune. Il Consiglio esprime, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti presenti al proprio interno su temi e avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale.

2. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia funzionale e organizzativa e disciplina con regolamento le proprie regole di funzionamento.

3. Il Consiglio oltre a quanto previsto dalle normative vigenti in materia di ordinamento dei Comuni, delibera:

- a) sul conferimento della cittadinanza onoraria a chi, pur non essendo iscritto all'anagrafe del Comune, si sia distinto particolarmente nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico o in opere, imprese, realizzazioni, prestazioni in favore degli abitanti di "Zambana" o in azioni di alto valore a vantaggio della Nazione o dell'umanità intera;
- b) l'approvazione dei progetti preliminari delle opere pubbliche di importo superiore ad euro 250.000,00 al netto degli oneri fiscali o, in assenza dei progetti preliminari, dei corrispondenti progetti definitivi;
- c) sui progetti esecutivi, qualora non si sia precedentemente pronunciato, né sui progetti preliminari delle opere, né sui relativi progetti definitivi;
- d) in materia di apposizione, estinzione, sospensione o variazione del vincolo di uso civico;
- e) in materia di denominazione di vie e piazze e titolazione di sale o edifici comunali.

4. Non sono attribuite alla competenza del Consiglio le varianti in corso d'opera e i progetti per lavori delegati da altre Amministrazioni.

ART. 15 - CONVOCAZIONE

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco che ne predispo-

ne l'ordine del giorno.

2. La prima seduta del Consiglio comunale è convocata e presieduta dal Consigliere più anziano di età, con esclusione del Sindaco, entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

3. Nella prima seduta il Consiglio tratta unicamente gli oggetti collegati agli adempimenti post-elettorali relativi alla convalida e al giuramento del Sindaco, alla convalida dei consiglieri ed alla eventuale comunicazione in ordine alla composizione della Giunta comunale.

ART. 16 - CONSIGLIERE INCARICATO

1. Il Consiglio comunale può affidare a singoli Consiglieri specifici incarichi in relazione a materie determinate e per un periodo comunque non superiore ad un anno.

2. La struttura comunale assicura al Consigliere incaricato adeguata collaborazione per l'espletamento dell'incarico affidato.

3. Al termine del proprio incarico, il Consigliere deve presentare al Consiglio comunale una relazione che illustra i risultati dell'incarico svolto.

CAPO II - GIUNTA COMUNALE

ART. 17 - ATTRIBUZIONI E FUNZIONAMENTO

1. Il Sindaco e la Giunta comunale attuano il governo del Comune.

2. La Giunta svolge attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio comunale e adotta gli atti di amministrazione che siano ad essa espressamente rimessi o che non siano altrimenti attribuiti dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.

3. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che ne definisce l'ordine del giorno.

4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

5. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti assegnati e a maggioranza dei voti.

ART. 18 - COMPOSIZIONE

1. Il Sindaco, con proprio decreto, nomina la Giunta, composta da lui e da n. 4 (quattro) Assessori, di cui uno avente le funzioni di Vicesindaco, assicurando la partecipazione di ambo i sessi.

2. Possono essere nominati Assessori, in numero non superiore a 2 (due), anche cittadini non facenti parte del Consiglio comunale, in possesso

dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità previsti per la carica di Consigliere ed Assessore. Fermi restando gli obblighi di partecipazione previsti dalla legge, essi possono partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni senza diritto di voto.

3. Il Sindaco dà comunicazione al Consiglio della nomina della Giunta nella prima seduta successiva.

4. Il Sindaco, con proprio decreto, può revocare uno o più Assessori, nonché ridefinirne le competenze nel corso del mandato, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella seduta successiva. Contestualmente alla revoca e comunque non oltre 30 giorni dalla data del decreto di revoca, il Sindaco provvede alla sostituzione degli Assessori e ne dà comunicazione al Consiglio nella seduta successiva.

5. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica per altra causa degli Assessori, il Sindaco li sostituisce entro 30 giorni, dandone comunicazione al Consiglio nella prima adunanza successiva.

ART. 19 - CONSIGLIERE DELEGATO

1. Il Sindaco può nominare fino a due Consiglieri comunali per lo svolgimento di particolari compiti relativi a specifiche materie definiti nell'ambito di deleghe speciali e per un periodo definito. La nomina è comunicata al Consiglio comunale.

2. Il Consigliere delegato partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni di Giunta comunale nelle quali si discutono temi attinenti al suo incarico.

3. La struttura comunale collabora con il Consigliere delegato nell'espletamento del proprio incarico.

ART. 20 - MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica se è approvata una mozione di sfiducia.

2. La mozione di sfiducia è proposta e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati.

3. Il Consiglio comunale è convocato per la discussione della mozione di sfiducia non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

4. Sulla mozione di sfiducia il Consiglio comunale delibera a voto palese per appello nominale.

5. La mozione è accolta se ottiene la maggioranza dei voti dei Consiglieri assegnati.

6. Se la mozione è approvata il Consiglio è sciolto ed è nominato un commissario.

CAPO III - IL SINDACO

ART. 21 - ATTRIBUZIONI

1. Il Sindaco rappresenta il Comune, è l'organo responsabile della sua amministrazione e sovrintende al funzionamento degli uffici ed all'esecuzione degli atti.

2. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti comunali e sovrintende altresì alle funzioni statali, regionali e provinciali delegate al Comune.

3. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della rispettiva funzione.

4. In caso di assenza, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Vicesindaco, le rispettive funzioni sono esercitate dall'Assessore più anziano per età.

CAPO IV - ALTRI ORGANI

ART. 22 - IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

1. Il Sindaco è il Presidente del Consiglio comunale.

2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, la presidenza del Consiglio è nell'ordine assunta dal Vicesindaco, dall'Assessore più anziano d'età avente diritto al voto, dal Consigliere più anziano d'età.

Art. 23 - GRUPPI CONSILIARI

1. I Consiglieri comunali comunicano per iscritto al Presidente del Consiglio il gruppo consiliare di appartenenza e il nominativo del capogruppo.

2. Il Comune, per l'esercizio della funzione dei gruppi e in relazione alle rispettive esigenze, mette a disposizione locali, attrezzature e servizi, secondo criteri e modalità fissati dal regolamento.

3. Ai Capigruppo consiliari sono inviate le deliberazioni giuntali in concomitanza con il primo giorno di pubblicazione all'albo e, con periodicità settimanale, gli elenchi delle determinazioni dirigenziali, dei decreti sindacali e delle ordinanze.

ART. 24 - IL CONSIGLIERE COMUNALE

1. Il Consigliere comunale rappresenta la comunità senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.

2. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione o in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio comunale la relativa deliberazione.

3. Ciascun Consigliere può dimettersi dalla carica presentando le proprie dimissioni al Consiglio comunale; le dimissioni sono presentate con le modalità previste dalla legge, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono efficaci a decorrere dalla data di ricevimento da parte del Comune. Il Consiglio comunale deve procedere alla surrogazione del Consigliere dimessosi entro venti giorni dalla data di ricevimento delle dimissioni e comunque prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto.

4. Il Consigliere decade dalla carica nei casi previsti dalla legge o da questo Statuto; la decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale. Nella stessa seduta in cui il consigliere è dichiarato decaduto il Consiglio comunale provvede alla relativa surroga e alla convalida del Consigliere subentrante.

5. Il Consigliere è tenuto a giustificare preventivamente, salvi i casi di caso fortuito o forza maggiore, le proprie assenze alle sedute del Consiglio comunale regolarmente convocate. Il Consiglio valuta in riferimento alle giustificazioni addotte. Qualora il Consigliere ingiustificatamente non intervenga a due sedute successive, il Sindaco provvede a richiedere gli elementi giustificativi e ad informarlo dell'onere di partecipazione alla seduta successiva. Qualora l'assenza si protragga per tre sedute consecutive, in assenza di giustificati motivi, il Consiglio comunale assume le decisioni in merito alla relativa decadenza, tenuto conto delle cause giustificative addotte.

ART. 25 - COMMISSIONI

1. Il Consiglio comunale elegge i componenti delle Commissioni consiliari permanenti previste dal regolamento, ovvero, per l'esame di specifiche questioni, può istituire Commissioni consiliari speciali.

2. Nelle Commissioni di cui al comma 1 è garantita la rappresentanza delle minoranze.

3. La Giunta comunale può istituire Commissioni diverse da quelle di cui al comma 1.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, i componenti delle Commissioni decadono al momento della perdita della carica in virtù della quale sono stati eletti e comunque alla data di proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio comunale.

5. Fatte salve differenti disposizioni normative, le Commissioni la cui istituzione è prevista come obbligatoria da specifiche disposizioni di

legge e che sono indispensabili per garantire le funzionalità del Comune, ferma restando la disciplina sulla prorogatio degli organi, scadono alla data di proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio comunale, in caso di nomina consiliare, ovvero della nomina della nuova Giunta, in caso di nomina giuntale.

CAPO V - INIZIATIVA PARTECIPAZIONE E CONTROLLO

ART. 26 - NORME GENERALI

1. Ciascun Consigliere ha diritto di esercitare l'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio e inoltre di:

- a) partecipare alle sedute del Consiglio, prendere la parola e votare su ciascun oggetto all'ordine del giorno, presentare proposte di deliberazione ed emendamenti alle proposte poste in discussione;
- b) presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno;
- c) formulare domande di attualità e ogni altro atto di sindacato politico su argomenti che riguardino il Comune.

2. Il Consigliere comunale, per l'effettivo esercizio delle proprie funzioni, ha diritto di prendere visione e di ottenere copia dei provvedimenti adottati dal Comune e degli atti preparatori in essi richiamati, nonché di avere tutti i documenti amministrativi e tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato.

TITOLO V – ELEZIONI, NOMINE E DESIGNAZIONI

ART. 27 - PRINCIPI

1. Il Consiglio elegge i componenti di Commissioni o organismi dell'Amministrazione, nonché nomina o designa i rappresentanti del Comune presso enti, commissioni e organismi, qualora gli stessi debbano, per legge, per statuto o per regolamento essere scelti anche in rappresentanza delle minoranze politiche.

2. Il Consiglio, qualora espressamente previsto dalla legge, nomina i propri rappresentanti presso enti, aziende e istituzioni. La nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni è altrimenti effettuata dal Sindaco sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio.

3. Le nomine e le designazioni di cui all'articolo 25, commi 1 e 3 e comma 2 del presente articolo, sono di norma effettuate garantendo, ove possibile, la rappresentanza ad ambo i generi.

ART. 28 - ESCLUSIONE DELLE CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ ED INELEGGIBILITÀ

1. Gli incarichi e le funzioni conferite agli amministratori comunali, allorché il loro conferimento sia ritenuto necessario per la tutela degli interessi del Comune e/o per assicurare l'esercizio di servizi e attività di pubblica utilità effettuato nell'interesse generale della Comunità, non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

2. Ricorrendo le condizioni suddette il Consiglio comunale, per le nomine allo stesso riservate dalla legge, motiva adeguatamente i relativi provvedimenti e nell'espressione degli indirizzi per la nomina da parte del Sindaco dei rappresentanti del comune presso enti, società, aziende e istituzioni, definisce le motivazioni per le quali nell'effettuazione di particolari nomine o designazioni è da tener conto di quanto consentito dal precedente comma.

3. La nomina o la designazione di amministratori o di Consiglieri comunali in rappresentanza del Comune stesso presso enti, istituzioni e associazioni aventi come scopo la promozione culturale, l'assistenza e beneficenza e la protezione civile ed ambientale si considera connessa con il mandato elettivo.

TITOLO VI – GARANZIE

ART. 29 - OPPOSIZIONI E RICORSI

1. È ammesso ricorso in opposizione alla Giunta comunale, avverso le deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale, per motivi di legittimità e di merito.

2. Condizioni per la proposizione del ricorso sono:

- a) che sia presentato da un cittadino;
- b) che sia presentato non oltre l'ultimo giorno di pubblicazione della deliberazione;
- c) che siano indicati il provvedimento impugnato e i vizi di legittimità e/o di merito dello stesso;
- d) che sia indicato il domicilio per il ricevimento degli atti relativi al procedimento nel territorio nel comune; in mancanza di tali indicazioni, il domicilio è da intendersi eletto presso la segreteria comunale.

3. La Giunta comunale, ricevuto il ricorso, dispone nella prima seduta utile le direttive in ordine all'attività istruttoria. Essa può pronunciare:

- a) la dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel caso in cui sia presentato in totale assenza delle condizioni per la sua proposizione ai sensi del comma 2, lettere "a", "b" e "c";
- b) la dichiarazione di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato qualora ravvisi la sussistenza di gravi motivi e sussista un *fumus in ordine* ai motivi dell'impugnazione;
- c) la sospensione del procedimento per un periodo massimo di 90 giorni non prorogabili e non reiterabili al fine di acquisire elementi integrativi;
- d) la dichiarazione di rigetto o di accoglimento, anche parziale, del ricorso qualora questo abbia avuto ad oggetto una deliberazione adottata dalla Giunta comunale;
- e) la rimessione degli atti al Consiglio comunale per l'accoglimento o il rigetto del ricorso qualora il medesimo abbia come oggetto l'impugnazione di una deliberazione adottata da tale organo, ovvero qualora il ricorso abbia per oggetto una deliberazione della Giunta comunale per la quale sia rilevato il vizio di incompetenza.

4. La decisione finale deve essere assunta entro il termine di 90 giorni dalla proposizione del ricorso, fatta salva la facoltà di sospensione di cui al precedente comma. La decisione deve essere comunicata al ricorrente entro i successivi 10 giorni. Decorso il termine di 90 giorni senza che sia adottata la decisione finale, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti.

5. Contro il provvedimento impugnato è comunque esperibile, anche prima del decorso del termine per la formulazione del silenzio rigetto, il ricorso all'autorità giurisdizionale.

ART. 30 - IL DIFENSORE CIVICO

1. E' assicurata ai cittadini la tutela non giurisdizionale del Difensore civico, organo indipendente ed imparziale che vigila sul corretto svolgimento dell'attività amministrativa e interviene nei confronti di provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi o comunque irregolarmente compiuti dal Comune.

2. Il Difensore civico esercita le sue funzioni su richiesta dei cittadini singoli o associati oppure di propria iniziativa, a garanzia dell'imparzialità, della trasparenza e del buon andamento dell'azione amministrativa, nonché dei diritti di partecipazione riconosciuti da questo Statuto.

3. La funzione di Difensore Civico viene esercitata mediante affidamento convenzionato al Difensore Civico provinciale, a norma di legge.

TITOLO VII

ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

ART. 31- PRINCIPI

1. L'ordinamento degli uffici si ispira a principi di efficienza organizzativa, di decentramento organizzativo, gestionale e operativo, nonché di economicità di gestione e di responsabilità personale, allo scopo di conseguire la massima efficacia nei risultati e la ottimizzazione dei servizi resi alla comunità.

2. L'organizzazione e il funzionamento delle strutture devono rispondere a esigenze di trasparenza, di partecipazione e di agevole accesso dei cittadini all'informazione e agli atti del Comune.

3. L'assetto organizzativo si informa ai criteri della gestione per obiettivi, del collegamento fra flussi informativi e responsabilità decisionali, della corresponsabilizzazione di tutto il personale per il perseguimento degli obiettivi, della verifica dei risultati conseguiti, dell'incentivazione collegata agli obiettivi raggiunti e alla crescita della qualificazione professionale.

ART. 32 - FORMA DI GESTIONE AMMINISTRATIVA

1. Fatto salvo quanto previsto dai successivi commi del presente articolo, al Segretario comunale spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa del Comune, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

2. Fatto salvo quanto previsto dai successivi commi del presente articolo, il Segretario è responsabile del risultato dell'attività svolta dal Comune, della realizzazione dei programmi e dei progetti affidati in relazione agli obiettivi, dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione funzionale del personale.

3. Alcune delle funzioni di cui al comma 1, possono essere attribuite, nei limiti stabiliti dalla legge, a dipendenti che assumono la responsabilità di cui al comma 2 in relazione alle specifiche competenze conferite.

4. Gli articoli 34 e 35 del presente Statuto, attribuiscono alcuni degli atti connessi all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 alla competenza e alla responsabilità rispettivamente del Sindaco e della Giunta.

ART. 33 - ORGANIZZAZIONE

1. Il Comune, con regolamento, definisce l'articolazione della propria struttura organizzativa.

2. La Giunta comunale, sulla base dell'articolazione organizzativa del Comune:

- a) attribuisce le funzioni di cui all'articolo 32, comma 3;
- b) individua la competenza all'adozione degli atti inerenti le funzioni di cui all'articolo 32 commi 1 e 3;
- c) individua le responsabilità in ordine alle funzioni attribuite;
- d) chiarisce i limiti alla delega delle competenze di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma.

3. Il Sindaco, sentita la Giunta comunale, nomina i preposti alle strutture organizzative dell'Ente, cui competono le funzioni di cui al comma 2 lettera a) e per quanto non di competenza del Segretario, l'adozione degli atti di cui al comma 2 lettera b) e i poteri e le responsabilità di cui al comma 2 lettera c).

4. La Giunta, con gli strumenti di programmazione, assegna obiettivi al segretario comunale e ai preposti alle strutture organizzative cui siano attribuite funzioni e atti di gestione, unitamente alle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per il rispettivo conseguimento.

ART. 34 - ATTI DI NATURA TECNICO GESTIONALE DI COMPETENZA DEL SINDACO

1. Il Sindaco adotta gli atti di natura tecnico gestionale ad esso espressamente rimessi dalla legislazione vigente.

2. Al Sindaco, qualora non espressamente vietato dalla legge, è inoltre attribuita la competenza a:

- a) rilasciare le autorizzazioni;
- b) adottare le ordinanze;
- c) stipulare gli accordi e i contratti;
- d) adottare gli ordini di servizio nei confronti del Segretario comunale;
- e) adottare gli ulteriori atti di natura tecnico gestionale ad esso espressamente riservati dai regolamenti.

3. Gli atti di cui al comma 1 e di cui al comma 2 lettere a), b), c) e) e attribuiti al Sindaco in qualità di capo dell'Amministrazione, possono essere delegati ad Assessori o soggetti contrattualmente qualificati, mediante apposito atto specificante la durata ed i limiti della delega.

4. Il Sindaco o gli Assessori, nell'adozione degli atti di natura tecnico gestionale di cui al presente articolo, si avvalgono della collaborazione del Segretario comunale e degli Uffici, che rilasciano i pareri ad essi richieste.

sti e garantiscono comunque l'efficace ed efficiente svolgimento del procedimento, sino all'emanazione dell'atto conclusivo.

ART. 35 - ATTI DI NATURA TECNICO GESTIONALE DI COMPETENZA DELLA GIUNTA

1. La Giunta comunale, ove non diversamente disposto:

- a) gestisce il fondo spese di rappresentanza;
- b) delibera i ricorsi e gli appelli del Comune, nonché la rispettiva costituzione nell'ambito di giudizi promossi da terzi;
- c) fatte salve le competenze attribuite al Consiglio, approva i progetti di opere pubbliche, le relative varianti e le perizie per i lavori di somma urgenza;
- d) affida gli incarichi professionali e le collaborazioni esterne;
- e) concede i sussidi o i contributi comunque denominati;
- f) fatte salve le competenze attribuite al Consiglio, concede a terzi l'uso di beni e la gestione dei servizi;
- g) individua il contraente ove per espresse disposizioni di legge si possa procedere prescindendo da confronti comunque denominati o, in caso contrario, definisce i criteri per l'individuazione dei soggetti da invitare ai confronti;
- h) nomina le commissioni giudicatrici di gara o di concorso;
- i) adotta gli ulteriori atti di natura tecnico gestionale ad essa espressamente riservati dai regolamenti.

2. La Giunta comunale, con propria deliberazione adottata all'unanimità, può delegare le competenze di cui al comma 1 al Segretario comunale o a soggetti preposti ad una struttura organizzativa del Comune.

3. Alla Giunta, nell'adozione degli atti di natura tecnico gestionale di cui al comma 1, è assicurata la collaborazione del Segretario comunale e degli Uffici, che esprimono i pareri ad essi rimessi dall'ordinamento vigente sulle proposte di deliberazione e garantiscono comunque l'efficace ed efficiente svolgimento del procedimento, sino all'emanazione dell'atto conclusivo.

ART. 36 - IL SEGRETARIO COMUNALE

1. Il segretario comunale attua le direttive e adempie ai compiti affidatigli dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente.

2. Il segretario comunale è il funzionario più elevato in grado del Comune, è capo del personale e ha funzione di direzione, di sintesi e di raccordo della struttura burocratica con gli organi di governo.

3. Il segretario comunale, inoltre:

- a) partecipa alle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale e ne redige i verbali apponendovi la propria firma;
- b) coordina le strutture organizzative del Comune, cura l'attuazione dei provvedimenti e provvede alla loro pubblicazione e ai relativi atti esecutivi;
- c) presta alle strutture organizzative consulenza giuridica, ne coordina l'attività e, in assenza di disposizioni regolamentari al riguardo, dirime eventuali conflitti di competenza;
- d) in assenza di disposizioni è responsabile dell'istruttoria di tutti gli atti rimessi alla competenza del Comune, fatta salva la possibilità di attribuire ad altri soggetti le responsabilità di alcune tipologie di procedimento;
- e) roga i contratti nei quali l'Ente è parte e autentica le sottoscrizioni nelle scritture private e negli atti unilaterali nell'interesse del Comune;
- f) esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalle legge, dallo Statuto e dai regolamenti vigenti.

4. Con regolamento sono disciplinati i rapporti di coordinamento tra il segretario e i preposti alle strutture organizzative, distinguendone le responsabilità e salvaguardandone la reciproca professionalità.

ART. 37 - PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI DI CONCORSO

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge per le modalità di copertura del posto di segretario comunale, le commissioni giudicatrici di concorso sono presiedute dal segretario comunale o da chi ne fa le funzioni.

ART. 38 - RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO

1. Il Sindaco, di norma, rappresenta il Comune in giudizio, in esecuzione di specifiche deliberazioni di autorizzazione della Giunta, per resistere a liti intentate avverso atti del Comune o promosse dallo stesso.

2. Per gli atti di natura tributaria locale il funzionario responsabile del tributo, qualora nominato dalla Giunta, rappresenta il Comune in giudizio.

TITOLO VIII - ATTIVITÀ
CAPO I - PRINCIPI GENERALI

ART. 39 - ENUNCIAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI

1. Il Comune osserva i principi di imparzialità, leale collaborazione, libera concorrenza, sussidiarietà e proporzionalità.
2. L'attività del Comune è retta dai criteri di semplicità, economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità.
3. Il Comune nell'adozione di atti di natura non autoritativa agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.

ART. 40 - CONVOCAZIONI E COMUNICAZIONI

1. Le convocazioni alle sedute e le altre comunicazioni ai soggetti che partecipino alle attività istituzionali del Comune possono essere effettuate mediante l'utilizzo di mezzi telematici, nei casi in cui l'ordinamento riconosca agli stessi pieno valore legale.
2. Con regolamento sono disciplinate le modalità di attuazione del comma 1.

**ART. 41 - PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI GENERALI E DELLE
DETERMINAZIONI**

1. Fermo restando quanto previsto dall'ordinamento in merito alle modalità ed agli effetti della pubblicazione delle deliberazioni e salvo diverse disposizioni legislative, le determinazioni e le ordinanze sono pubblicate per dieci giorni, anche in sunto o per oggetto, all'albo comunale o all'albo informatizzato.
2. Con regolamento possono essere disciplinate la modalità di attuazione del comma 1.

**ART. 42 - DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI ED ALLE
INFORMAZIONI**

1. Le modalità e termini per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e alle informazioni da parte degli interessati, singoli

o associati, dei cittadini, dei Consiglieri comunali, dei componenti delle Commissioni e delle Consulte e dei Revisori dei conti, sono disciplinati da apposito regolamento.

2. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

CAPO II – L'ATTIVITÀ NORMATIVA

ART. 43 - I REGOLAMENTI

1. Il Comune ha potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle proprie funzioni ed approva i regolamenti previsti da leggi della Provincia, della Regione e dello Stato.

2. I regolamenti comunali sono approvati dal Consiglio comunale con la maggioranza dei Consiglieri assegnati.

3. Il Comune conserva in apposito archivio i regolamenti vigenti, favorendo la consultazione e l'estrazione di copia da parte di chiunque.

ART. 44 - LE ORDINANZE

1. Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione comunale, nei casi previsti dalla legge o dai regolamenti, può emanare ordinanze anche a carattere normativo.

2. Il Sindaco, quale Ufficiale di governo, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità e di igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità dei cittadini.

ART. 45 - SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. La violazione dei regolamenti e delle ordinanze comunali, comporta, nei casi non disciplinati dalla legge, l'applicazione delle sanzioni amministrative determinate dal Comune con proprie disposizioni regolamentari, entro i limiti previsti dall'ordinamento.

CAPO III - IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 46 - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. L'attività amministrativa del Comune è regolata secondo quanto previsto dalla legge provinciale sul procedimento amministrativo.

2. Il Comune individua il termine entro il quale ciascun procedimento deve concludersi. Qualora non previsto espressamente, esso si intende di 90 giorni.

3. Il Comune favorisce la stipulazione con gli interessati di accordi sostitutivi del provvedimento. La sostituzione del provvedimento con un accordo è sempre consentito salvo che non vi sia un divieto previsto dalla legge, dallo Statuto o da regolamento. In caso di sostituzione del provvedimento con un accordo si applicano le norme che regolano l'adozione dell'atto sostituito, ivi compresi la motivazione, i controlli e le forme di pubblicità.

ART. 47 - ISTRUTTORIA PUBBLICA

1. Nei procedimenti amministrativi concernenti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale e salvo il rispetto delle norme stabilite per ciascuno di essi, l'adozione dell'atto finale può essere preceduta da istruttoria pubblica intesa quale occasione di confronto, verifica, acquisizione di elementi utili.

2. La comunicazione è formulata per avviso pubblico ed annuncio all'albo pretorio del Comune.

3. Con regolamento il Comune disciplina le modalità di svolgimento, le forme di pubblicità e i termini entro i quali deve concludersi l'istruttoria pubblica.

ART. 48 - REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO

1. Il Comune disciplina con regolamento :

- a) le modalità per garantire ai soggetti interessati un'adeguata partecipazione;
- b) le modalità di risoluzione dei conflitti di competenza e le forme di collaborazione tra i responsabili di singole fasi o subprocedimenti;
- c) ogni altra disposizione ritenuta rilevante ai fini di una corretta gestione dei procedimenti.

2. Il Comune favorisce la sottoscrizione degli accordi tesi ad un'efficiente gestione dei procedimenti amministrativi per i quali sia previsto il coinvolgimento di più Enti.

CAPO IV - INTERVENTI ECONOMICI

ART. 49 - PRINCIPI

1. Il Comune, per promuovere lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione, ha facoltà di intervenire anche in relazione a ambiti o materie non rientranti nella propria diretta competenza.

2. I criteri per la concessione di benefici economici, sussidi o contributi comunque denominati, sono determinati dal regolamento nel rispetto dell'ordinamento vigente e in particolare della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

TITOLO IX – CONTABILITÀ E FINANZA

ART. 50 - LINEE PROGRAMMATICHE

1. Il Sindaco neo eletto, entro novanta giorni dalla proclamazione, sentita la Giunta comunale, definisce le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato e le riporta in un documento, eventualmente dettagliato per programmi, nel quale indica le linee strategiche dell'Amministrazione in relazione ai bisogni della Comunità.

ART. 51 - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA - CONTROLLO

1. Il Consiglio comunale, tenuto conto delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato, approva gli strumenti di programmazione finanziaria ad esso rimessi dall'ordinamento vigente e in particolare:

- a) la relazione previsionale e programmatica, comprensiva del programma generale delle opere pubbliche;
- b) il bilancio di previsione pluriennale;
- c) il bilancio di previsione annuale.

2. La Giunta comunale relaziona al Consiglio sullo stato di attuazione dei programmi.

3. La Giunta propone all'approvazione del Consiglio il rendiconto della gestione fornendo informazioni sull'andamento finanziario, (economico e patrimoniale) del Comune, nonché sui programmi realizzati ed in corso di realizzazione, evidenziando i risultati socialmente rilevanti prodotti dal Comune;

4. Il bilancio annuale di previsione e il rendiconto della gestione non possono essere approvati, nemmeno in seconda votazione, se alle sedute del Consiglio a ciò deputate non siano presenti più della metà dei consiglieri in carica.

ART. 52 - GESTIONE - CONTROLLO

1. La Giunta comunale definisce gli strumenti di gestione, assicurando che l'attività del Comune sia organizzata con efficienza ed economicità, per il perseguimento di obiettivi funzionali ai programmi approvati dal Consiglio.

2. Con il controllo di gestione, mediante un costante processo di verifica e correzione dell'attività posta in essere dal Comune, è garantita

una corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche e il conseguimento degli obiettivi assegnati ai soggetti incaricati della gestione.

3. La verifica del raggiungimento dei risultati rispetto agli obiettivi, fornisce gli elementi di giudizio per la valutazione dei responsabili ai quali è stata affidata la gestione delle risorse del Comune.

4. Il regolamento di contabilità definisce i criteri generali per l'esercizio delle funzioni di controllo di cui al presente articolo.

ART. 53 - LA GESTIONE DEL PATRIMONIO

1. I beni patrimoniali del Comune possono essere concessi in comodato d'uso gratuito esclusivamente per motivi di pubblico interesse.

2. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore, si presentino opportunità di trasformazioni patrimoniali o sia necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie dell'Ente.

ART. 54 - SERVIZIO DI TESORERIA

1. Il Comune si avvale di un servizio di tesoreria.

2. L'affidamento del servizio è effettuato sulla base di una convenzione, deliberata in conformità all'apposito capitolato speciale d'appalto.

3. Nei limiti riconosciuti dalla legge, il Consiglio comunale definisce le modalità di riscossione volontaria o coattiva delle entrate tributarie, patrimoniali e assimilate.

ART. 55 - IL REVISORE DEI CONTI

1. Il revisore dei conti svolge le funzioni attribuite dalla legge e dallo Statuto con la collaborazione degli Uffici del Comune.

2. Il Sindaco può richiedere la presenza del revisore dei conti a partecipare alle sedute della Giunta e del Consiglio per relazionare su specifici argomenti.

TITOLO X - I SERVIZI PUBBLICI

ART. 56 - NORME GENERALI

1. I servizi pubblici locali sono disciplinati dalla legge regionale e dalla legge provinciale, nel rispetto degli obblighi della normativa comunitaria.

2. La gestione dei servizi pubblici locali, in qualsiasi forma effettuata, si ispira ai principi di eguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, efficienza ed efficacia.

3. La scelta delle forme organizzative di gestione dei servizi pubblici, tra quelle consentite dalla normativa vigente, deve essere preceduta dalla valutazione dell'adeguatezza dell'ambito territoriale comunale sotto il profilo dell'economicità e dell'efficienza, dovendo, in caso contrario, essere privilegiate forme di gestione intercomunale, tenuto conto di quanto previsto dalla L.P.16.06.2006, nr. 3, relativamente alle competenze affidate alla Comunità di Valle.

4. Le funzioni di vigilanza e di controllo nei confronti dei soggetti cui è affidata la gestione dei servizi pubblici è svolta dal Comune, anche in forma associata, attraverso strutture specificamente qualificate.

5. La determinazione delle tariffe dei servizi pubblici deve essere ispirata al principio della copertura dei costi di gestione e deve essere accompagnata da una relazione sulla valutazione dei costi e dei ricavi di gestione previsti, nonché sul tasso di copertura dei costi dei servizi.

ART. 57 - TARIFFE

1. L'istituzione delle tariffe relative all'utilizzo di beni e servizi pubblici e i relativi aggiornamenti, spettano alla Giunta comunale in coerenza con gli indirizzi di programmazione finanziaria.

2. Spetta al Consiglio comunale la determinazione delle tariffe relative ai servizi pubblici locali nei seguenti casi:

- a) servizi gestiti in forma indiretta, qualora la tariffa costituisca parte essenziale del contratto di servizio;
- b) in ogni caso, qualora la determinazione delle tariffe sia rimessa dalla legge ai regolamenti comunali.

3. Le tariffe sono deliberate entro il 31 dicembre antecedente l'anno di loro decorrenza e comunque entro i termini di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui si riferiscono.

4. Si prescinde dal termine di cui al comma 3 per le tariffe determinate in seguito all'assunzione di nuovi servizi pubblici.

TITOLO XI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 58 - REVISIONI DELLO STATUTO

1. Per revisione dello Statuto si intende sia l'adozione di un testo integralmente nuovo, sia la parziale modifica dell'articolato vigente.

2. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati; qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in due successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte consecutive la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto produce effetti solo a seguito dell'entrata in vigore di un nuovo Statuto.

ART. 59 - NORME TRANSITORIE

1. Per i procedimenti non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del presente Statuto continua ad applicarsi la disciplina previgente.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 18, comma 1, e 28, comma 3, trovano applicazione con riferimento alle elezioni, nomine e designazioni effettuate successivamente alla data di entrata in vigore di questo Statuto.

ART. 60 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Lo Statuto, dopo l'approvazione, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi, nonché inviato in copia, non appena esecutivo, alla Giunta regionale, al Consiglio delle Autonomie Locali e al Commissario del Governo della Provincia autonoma di Trento.

2. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'albo pretorio del Comune.

3. Spetta al Consiglio comunale l'interpretazione autentica delle norme dello Statuto, secondo i criteri ermeneutici delle norme giuridiche di cui alle pre leggi del Codice civile.

